

Milano, 6 giugno 2022

Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CHIARA VALCEPINA ED ALTRI

Oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA E ATTIVITA' DEL COMUNE AI SENSI DEL D.L. 4/2019

PREMESSO CHE

Il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 (convertito in L. 28.03.2019 n. 26), ha istituito il reddito di cittadinanza, quale misura volta al contrasto alla povertà e a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale;

tale normativa prevede a carico dei Comuni un ruolo attivo, di controllo, segnalazione, comunicazione in ordine alla sussistenza e permanenza dei presupposti della misura e la predisposizione di progetti utili alla collettività (PUC);

per quanto di rilevanza degli enti territoriali, in particolare la normativa prevede:
all'art. 4 co. 15:

- che il **beneficiario** del reddito di cittadinanza nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale offra la propria **disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività**, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
- che i **Comuni**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, **predispongano** le procedure amministrative utili per l'istituzione dei predetti progetti e **comunicano** le relative informazioni tramite la piattaforma dedicata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni **impieghino almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti**.

Prevede inoltre (all'art. 5 co. 4 e ss., art. 6, art. 7):

- **controlli** incrociati, rafforzati dalla Legge di Bilancio 2022, ad opera dell'INPS e dei comuni di residenza: verifiche preventive, successive e a campione sui requisiti anagrafici e la sospensione del Reddito di cittadinanza per le posizioni incerte. In particolare, prima della **Manovra 2022**, il controllo sui **requisiti anagrafici** era di **esclusiva competenza dei comuni** che, *ex post*, segnalavano le irregolarità all'INPS. Ora, ai sensi dell'art. 5 comma 4-bis, seppur il controllo a priori e a tappeto spetti direttamente all'Inps, in presenza di situazioni controverse o di incertezza, le verifiche spettano al Comune che deve rendere noto all'INPS l'esito delle verifiche **entro 120 giorni** dalla richiesta. Trascorsi i 120 giorni senza alcuna comunicazione da parte del Comune, il pagamento viene disposto e, in caso di erogazione di somme non dovute, il responsabile del procedimento risponde per il danno erariale causato.
- **obblighi di comunicazione** anche ad opera dei Comuni, su fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni e decadenze, sull'esito delle verifiche, sull'attivazione dei progetti per la collettività ai sensi dell'articolo 4, comma 15, su ogni altro aspetto utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, e, in genere, l'obbligo di comunicazione e scambio di informazioni costante tra i soggetti coinvolti (centri impiego, Inps, Comuni, ecc.) e di segnalazione di anomalie tramite la piattaforma dedicata, funzionali a rendere operativa la normativa e l'obiettivo occupazionale e di contrasto alla povertà cui la stessa è ispirata. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, l'obbligo anche dei Comuni di trasmettere entro dieci giorni dall'accertamento la documentazione all'autorità giudiziaria.
- la **responsabilità dei Comuni per le verifiche e i controlli** anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

CONSIDERATO DUNQUE CHE

l'erogazione del Rdc richiede la sussistenza e la permanenza di requisiti, il cui controllo e la cui verifica sono demandati anche ai Comuni, con conseguenti obblighi di comunicazione e segnalazione agli enti preposti;

l'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza sono subordinati all'attivazione dei progetti PUC, di competenza comunale;

l'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai Comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata;

in caso di mancata comunicazione di dati, omessa segnalazione e conseguente erogazione di somme non dovute, i Comuni (e i soggetti preposti) sono responsabili disciplinarmente, contabilmente e per il danno erariale causato.

CONSTATATO CHE

sul sito del Comune di Milano risultano bandi per enti e associazioni del terzo settore finalizzati alla realizzazione dei PUC, ma nulla si evince in ordine alla loro attuazione, al numero di soggetti coinvolti, ai benefici apportati alla collettività e, in genere, in relazione all'applicazione della disciplina di legge, con particolare riferimento all'attività di comunicazione, attivazione e controllo demandata ai Comuni e all'impatto che la misura del Reddito di Cittadinanza ha avuto sulla popolazione della nostra città e sul lavoro.

SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI AL FINE DI CONOSCERE

quali e quanti siano, dall'entrata in vigore della normativa (29.01.2019) e dalle modifiche apportate con la manovra di bilancio 2022 (in vigore 1.01.2022) ad oggi:

1. i residenti a Milano privi di occupazione;
2. i residenti in cerca di una occupazione;
3. i percettori effettivi di reddito di cittadinanza residenti a Milano;
4. i richiedenti totali del beneficio residenti a Milano;
5. il numero totale e lo stato delle pratiche già elaborate e di quelle da elaborare;
6. il numero delle richieste rigettate e i motivi;
7. il numero di verifiche anagrafiche e dei requisiti complessivamente effettuate dal Comune in relazione alle domande proposte;
8. il numero di richieste di chiarimenti ricevute dall'Inps dalle modifiche introdotte nel 2022, il numero delle risposte fornite dal Comune di Milano e i tempi di risposta;
9. se sussistano posizioni inevase nei 120 giorni dalla richiesta dell'Inps;
10. il numero di segnalazioni di mancanza dei requisiti, di decadenza o di irregolarità riscontrate;
11. il numero di conseguenti segnalazioni all'Inps e all'autorità giudiziaria;
12. il numero dei percettori di reddito di cittadinanza che attualmente seguono il programma dei PUC e che svolgono attività e progetti utili alla collettività nel Comune di Milano;
13. il numero e la tipologia di progetti PUC avviati dal comune di Milano in attuazione della legge 28 gennaio 2019 n. 4, all'art. 4 co. 15, gli enti coinvolti, il loro effettivo svolgimento, gli obiettivi raggiunti, sia in termini di coinvolgimento di beneficiari di Rdc, sia in termini di utilità e risultati a beneficio della collettività per la città di Milano;
14. il numero di beneficiari decaduti dal beneficio e le motivazioni.

I Consiglieri Comunali
Chiara Valcepina
Francesco Rocca